



A.S.P. Emanuele Brignole
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
GENOVA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SS. DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “CASTELLETTO” E DEL RELATIVO CENTRO DIURNO (I E II LIVELLO) SITUATI IN GENOVA, CORSO FIRENZE N.26A.

CIG 9732340509

DISCIPLINARE DI GARA

Con Deliberazione n. 32 del 15 ottobre 2013 l’A.S.P. Emanuele Brignole ha affidato all’A.T.I. composto da KCS Caregiver Coop. Soc., SMA Ristorazione S.r.l. e Eporlux Impresa di Servizi *“la gestione globale a tempo determinato delle attività e prestazioni, assistenziali e non, presso la Residenza Sanitaria Assistenziale “Castelletto” e presso il relativo Centro Diurno (I e II livello), siti in Genova, Corso Firenze n. 26/A”*, fino al 31 dicembre 2022.

Stante l’ormai prossima conclusione della precedente gestione, essendo in corso la proroga tecnica prevista dal contratto a tutto il 30 giugno 2023, essendo andata deserta la procedura indetta con deliberazione n. 25 del 7.12.2022, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Emanuele Brignole, in esecuzione della Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 23.03.2023, intende procedere ad un nuovo affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, della R.S.A. Castelletto e del relativo Centro Diurno, mediante gara a procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 1

OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1.1** Forma oggetto di concessione la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale “Castelletto” e del relativo Centro Diurno (I e II livello), situati in Genova, Corso Firenze n. 26/A. Segnatamente, la concessione comprende l’erogazione dei servizi sociosanitari,

assistenziali, alberghieri e manutentivi necessari per il funzionamento della R.S.A. Castelletto e del relativo Centro Diurno (I e II livello).

- 1.2 La durata della concessione è di quindici anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Essa potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura volta all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, ed in tal caso il Concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni già concordati con l'A.S.P. Emanuele Brignole.

ART. 2

DOCUMENTAZIONE

- 2.1 La documentazione di gara comprende:

- il Bando di gara;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato speciale;
- il modello di richiesta di accesso alla *data room*.

Tali documenti sono reperibili sul sito *internet* dell'A.S.P. Emanuele Brignole www.emanuelebrignole.it, nella sezione *Bandi di gara*.

- 2.2 Previa specifica richiesta di accesso alla *data room*, costituita da una chiavetta USB, saranno messi a disposizione dei concorrenti i seguenti ulteriori documenti:

- planimetrie dell'immobile, documentazione inerente agli eventuali vincoli su di esso gravanti, ed alla prevenzione degli incendi;
- l'autorizzazione all'esercizio della Struttura, il provvedimento di accreditamento e l'atto di convenzionamento e/o eventuali provvedimenti di rinnovo in corso;
- inventario degli impianti, degli arredi, delle suppellettili e delle attrezzature presenti;
- contratti in essere per le attività strumentali al funzionamento della Struttura;
- descrizione dei sistemi *hardware* e *software*, nonché delle relative licenze, presenti ed in uso nella Struttura;
- Carta dei Servizi dell'A.S.P. Emanuele Brignole;
- elenco del personale attualmente impiegato presso la Struttura, con l'indicazione del C.C.N.L. applicato, dell'inquadramento, dell'anzianità, della retribuzione percepita, delle contribuzioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L., del T.F.R. maturato ed accantonato, *etc.*;
- la perizia del valore stimato della concessione.

- 2.3 Le richieste di accesso alla *data room* devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata asp@pec.emanuelebrignole.it, utilizzando il modello disponibile sul sito *internet* dell'A.S.P. Emanuele Brignole.

- 2.4 Nella richiesta di accesso gli interessati dovranno dichiarare le proprie generalità e di voler accedere alla *data room* al fine di partecipare alla procedura. Tale dichiarazione, peraltro,

non vincolerà in alcun modo l'A.S.P. Emanuele Brignole in ordine alla verifica dei requisiti di ammissione alla gara, che sarà svolta secondo le modalità previste dalla Legge e dal presente Disciplinare.

- 2.5 Nella richiesta di accesso gli interessati dovranno, altresì, impegnarsi a non divulgare in alcun modo le informazioni apprese, e a farne uso esclusivamente al fine di partecipare alla procedura. In caso di accertati abusi, l'A.S.P. Emanuele Brignole si riserva la facoltà di trattenere la cauzione provvisoria, salvo il maggior danno.
- 2.6 La chiavetta USB costituente la *data room* potrà essere ritirata dagli interessati presso la sede dell'A.S.P. Emanuele Brignole situata in Genova, Via Assarotti n. 31/12, previo pagamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) quale rimborso delle spese di produzione, da effettuare mediante versamento sul conto corrente intestato all'Azienda con il seguente I.B.A.N.: IT68J0538701406000047047168.
- 2.7 In alternativa, la chiavetta USB potrà essere inviata, su specifica richiesta dell'interessato, tramite il servizio postale. In tal caso, la richiesta dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 aprile 2023**, e dovrà contenere, oltre a tutte le dichiarazioni e a tutti gli impegni specificati ai punti 2.5 e 2.6, una copia della ricevuta di versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00), oltre che l'indicazione dell'indirizzo ove effettuare la spedizione. In ogni caso, l'A.S.P. Emanuele Brignole non risponderà degli eventuali inconvenienti relativi alla spedizione della chiavetta USB.

ART. 3

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 3.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
- 3.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare:
 - è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
 - è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;
 - è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- 3.3 I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

- 3.4** Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- 3.5** Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
- 3.6** Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve essere indicata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
- 3.7** Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
- 3.8** A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- 3.9** Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria, e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 4

CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE

4.1 Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

4.2 Gli operatori economici devono essere in possesso, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ove dovuta in ragione della natura soggettiva del concorrente, ovvero ad altri albi/registri ai quali il concorrente sia tenuto ad essere iscritto in ragione della propria natura soggettiva.

L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro, o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova del requisito di cui alla lett. a) è fornita mediante allegazione delle relative certificazioni.

b) fatturato minimo annuo nel settore oggetto della procedura, realizzato in ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, non inferiore ad € 5.000.000,00, I.V.A. esclusa.

Per gli operatori economici che abbiano avviato la propria attività da meno di un quinquennio, il fatturato minimo annuo deve essere stato realizzato in ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni di attività.

La comprova del requisito di cui alla lett. b) è fornita mediante compilazione del relativo campo nel modello D.G.U.E.

c) possesso di almeno due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito differenti ovvero da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, in carta semplice e di data non anteriore a due mesi rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte, dalle quali risulti che l'operatore economico abbia sempre fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni e che abbia la disponibilità di mezzi finanziari tali da poter assumere le prestazioni oggetto della procedura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o rete di imprese dette referenze, in numero minimo di due, devono riferirsi a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della rete.

La comprova del requisito di cui alla lett. c) è fornita mediante allegazione delle referenze richieste.

d) avere gestito negli anni 2019, 2020 e 2021, almeno per ventiquattro mesi consecutivi, una struttura socio-sanitaria assistenziale con almeno centoventi posti letto, oppure almeno due con non meno di sessanta posti letto cadauna.

In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, la comprova del requisito di cui alla lett. d) è fornita mediante allegazione di apposita certificazione rilasciata dall'Amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dell'attività.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito di cui alla lett. d) è fornita mediante allegazione di apposita dichiarazione rilasciata dal privato contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dell'attività.

In caso di operatore economico gestore diretto di propria struttura, la comprova del requisito di cui alla lett. d) è fornita mediante allegazione della documentazione autorizzatoria per l'esercizio dell'attività, con indicazione del numero di posti letto e dei servizi svolti all'interno della struttura.

e) possesso della certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti per le attività esercitate all'interno della struttura.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese il requisito dovrà essere posseduto da ciascun componente in base alla prestazione effettivamente resa all'interno del raggruppamento. In caso di avvalimento l'operatore economico dovrà dimostrare che l'ausiliaria renderà disponibile tutti gli strumenti e le procedure per l'ottenimento e la conseguente gestione del sistema di qualità.

La comprova del requisito di cui alla lett. e) è fornita mediante allegazione delle relative certificazioni.

4.3 Nei raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, mentre le mandanti eseguono quelle indicate come secondarie.

4.4 I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altri albi/registri di cui alla lett. a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E., ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato minimo annuo di cui alla lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, i requisiti di cui alle lett. d) ed e) devono essere posseduti sia dalla mandataria, sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, i requisiti di cui alle lett. d) ed e) devono essere posseduti dalla mandataria.

- 4.5** I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione come stabilito nell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5

AVVALIMENTO

- 5.1** Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
- 5.2** Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- 5.3** Ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico provvede a sostituire l'ausiliaria qualora per quest'ultima sussistano cause di esclusione oppure laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
- 5.4** Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico che partecipa alla gara si applicano anche nei confronti dell'ausiliaria.
- 5.5** È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 5.6** Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un operatore economico e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.
- 5.7** Ai sensi dell'art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore economico che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

ART. 6

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

- 6.1** L'offerta deve essere corredata da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo a base di gara, e precisamente pari ad € **12.750,00 (euro dodicimila settecentocinquanta/00)**;
 - b) una dichiarazione con cui un istituto bancario o assicurativo oppure un altro soggetto previsto dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, si impegna a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente risulti affidatario.
- 6.2** La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- in assegni circolari, con bonifico, ovvero con versamento sul conto corrente intestato all'A.S.P. Emanuele Brignole con I.B.A.N. IT68J0538701406000047047168 e causale "*Garanzia provvisoria per affidamento R.S.A. Castelletto*";
 - con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.
- 6.3** In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, solamente al consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
 - d) avere validità per centottanta giorni;
 - e) prevedere espressamente (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., (ii) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e (iii) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 su richiesta della stazione appaltante per ulteriori novanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 6.4** La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6.5** In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
- 6.6** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo

copia dei certificati posseduti.

- 6.7** In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016, solamente qualora tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E. siano in possesso della predetta certificazione;
 - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, solamente qualora la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- 6.8** Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
- 6.9** È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva esclusivamente a condizione che dette garanzie siano state costituite prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti sono stati formati in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi ove apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (ad es. tramite marcatura temporale).
- 6.10** È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore a quello previsto oppure priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solamente ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, *etc.*).
- 6.11** Non è sanabile, ed è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- 6.12** La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Si considerano fatti riconducibili all'affidatario, a titolo esemplificativo, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto; la presentazione di dichiarazioni mendaci in relazione all'avvalimento. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

ART. 7

SOPRALLUOGO

- 7.1** Il sopralluogo presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Castelletto" ed il relativo Centro Diurno, situati in Genova, Corso Firenze n. 26/A è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del

sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

- 7.2 La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via P.E.C. all'indirizzo asp@pec.emanuelebrignole.it **tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 aprile 2023** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
- 7.3 Data ed ora del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno cinque giorni di anticipo.
- 7.4 Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Al soggetto che effettua il sopralluogo potrà essere altresì richiesta la certificazione necessaria in ragione della situazione pandemica eventualmente in corso. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
- 7.5 La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire nella *Busta A – Documentazione amministrativa*.
- 7.6 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti e di G.E.I.E., il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l'operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c,) del D.Lgs. n. 50/2016, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
- 7.7 La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante ed attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 8.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 8.2 L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per

la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa, incompleta od irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solamente qualora i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (ad es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (ad es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solamente ove preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (ad es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) sono sanabili.

8.3 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

8.4 Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante invitare, qualora necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

ART. 9

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA

9.1 Le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire, racchiuse in un unico plico per ciascun concorrente, **entro e non oltre le ore 12:00 del 9 maggio 2023** presso la sede legale dell'A.S.P. Emanuele Brignole in Genova, Via Assarotti n. 31/12, con modalità a scelta del concorrente (ad es. posta raccomandata, corriere, consegna diretta a mani, *etc.*), in ogni caso con esclusivo rischio a carico del medesimo in ordine al buon esito e alla tempestività della consegna. Non saranno accettate le offerte non pervenute in tempo utile, anche qualora sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti.

9.2 Le offerte avranno validità per centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, trascorsi i quali le imprese potranno svincolarsi da esse. L'A.S.P. Emanuele

Brignole potrà tuttavia chiederne la proroga, con contestuale proroga della cauzione provvisoria: in tal caso resteranno in gara i concorrenti che risponderanno favorevolmente e daranno corso ai conseguenti adempimenti.

- 9.3 Il plico dovrà essere sigillato in modo da assicurare la segretezza del contenuto e recare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dizione: “*Non aprire – Offerta per concessione R.S.A. Castelletto*”.
- 9.4 All'interno del plico dovranno essere contenute tre buste, a loro volta sigillate in modo da assicurare la segretezza del contenuto, recanti all'esterno l'indicazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti dizioni:
- *Busta A – Documentazione amministrativa;*
 - *Busta B – Offerta tecnica;*
 - *Busta C – Offerta economica.*
- 9.5 La mancata sigillatura del plico e delle buste A, B e C inserite nel plico, nonché la non integrità dei medesimi, tale da comprometterne la segretezza, sono causa di esclusione dalla gara.
- 9.6 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compresi il D.G.U.E., la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- 9.7 Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

9.8 **CONTENUTO DELLA BUSTA A – Documentazione amministrativa.**

Nella *Busta A – Documentazione amministrativa* devono essere contenuti: la domanda di partecipazione, il D.G.U.E., le ulteriori dichiarazioni ed i documenti indicati *sub* A.4), A.5), A.6), A.7) e A.8).

A.1) La **domanda di partecipazione** deve essere redatta in lingua italiana; conforme al modello messo a disposizione dall'A.S.P. Emanuele Brignole e pubblicato sul sito internet aziendale (Allegato A); completa di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione ivi contenute, e sottoscritta da un soggetto munito dei poteri necessari per impegnare il concorrente.

La domanda di partecipazione deve riportare le generalità del concorrente per il quale è formulata, il codice fiscale e/o la partita I.V.A., il numero di telefono e di fax, nonché i dati relativi all'oggetto sociale, al numero di dipendenti in organico, al C.C.N.L. applicato e alle posizioni contributive presso gli enti competenti.

In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero l'atto costitutivo del consorzio. In mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate, ovvero da associarsi o consorziarsi, e contenere l'impegno a costituire l'A.T.I. od il consorzio in conformità alle disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di aggiudicazione. In ogni caso, per

tutti i componenti della compagine devono essere forniti i dati di cui al precedente paragrafo.

Il mandato, tanto se conferito in vista della gara, quanto se conferito dopo l'aggiudicazione, deve contenere l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'A.S.P. Emanuele Brignole per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto di servizio.

La revoca del mandato anche per giusta causa è inefficace nei confronti dell'A.S.P. Emanuele Brignole.

Nel caso di consorzio già costituito dovrà essere prodotto l'atto costitutivo.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

A.2) Il concorrente deve compilare il **D.G.U.E.** di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione dall'A.S.P. Emanuele Brignole e pubblicato sul sito internet aziendale (Allegato B), secondo le seguenti indicazioni.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- D.G.U.E., a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi

dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente Disciplinare (sezioni A-B-C-D).

Ciascun soggetto che compila il D.G.U.E. deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. *f-bis*) e *f-ter*) del D.Lgs. n. 50/2016.

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la voce “Indicazione globale per tutti i criteri di selezione” ovvero compilando le singole sezioni.

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il D.G.U.E. deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, G.E.I.E., da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del D.Lgs. n. 50/2016 devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Disciplinare di gara.

A.3) Tramite le **ulteriori dichiarazioni**, che devono essere redatte in lingua italiana, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. *f-bis*) e *f-ter*), del D.Lgs. n. 50/2016;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, D.Lgs. n. 50/2016 fiscale, comune di residenza *etc.*) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- che l'offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto (*i*) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; (*ii*) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

A.4) La Busta A dovrà contenere altresì le **allegazioni** di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. a), c), d) ed e).

A.5) Il concorrente allega i documenti attestanti la **garanzia provvisoria** e la **dichiarazione di impegno di un fideiussore**, costituite con le forme e nei modi di cui al precedente art. 4.

A.6) Anche l'**attestazione di avvenuto sopralluogo** ai sensi del precedente art. 7 dovrà essere inserita nella Busta A.

9.9 CONTENUTO DELLA BUSTA B – Offerta tecnica.

Nella *Busta B – Offerta tecnica* dovrà essere inserita l'offerta tecnica dei concorrenti, redatta al massimo su ottanta facciate in formato A4 con carattere Arial o assimilabile, dimensione 12; in relazione a tale limite saranno conteggiati eventuali diagrammi, schemi, grafici, fotografie, schede, *etc.* In caso di violazione del predetto limite, il concorrente sarà escluso.

Nell'offerta tecnica dovranno essere riportati in modo preciso, dettagliato, univoco ed incondizionato tutti gli elementi previsti al successivo art. 10, rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio. Non sono ammesse offerte con caratteri di alternatività o sottoposte a condizione, né in contrasto o variante con la documentazione di gara.

L'offerta deve essere integralmente redatta in lingua italiana. Per eventuali documenti in lingua straniera è richiesta la traduzione giurata; in tal caso, il rispetto del limite dimensionale dell'offerta sarà valutato con esclusivo riguardo alla traduzione in lingua italiana.

L'offerta tecnica comprenderà una specifica sezione per ciascuno degli elementi previsti nel successivo art. 10, con le necessarie indicazioni descrittive ed i necessari documenti a corredo, compresi nell'anzidetto limite dimensionale.

Il piano economico-finanziario non sarà computato ai fini della verifica del rispetto del limite dimensionale. Esso dovrà essere contenuto all'interno della Busta B, ma in altra busta, debitamente sigillata, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "*Piano economico-finanziario*". La busta contenente il piano economico-finanziario sarà aperta in apposita seduta pubblica dopo l'attribuzione dei punteggi agli altri elementi dell'offerta tecnica; l'esame e la valutazione dei piani economico-finanziari avverranno, poi, in seduta riservata. Il piano economico-finanziario, inoltre, non dovrà contenere alcuna indicazione da cui possa desumersi, direttamente od indirettamente, l'entità dell'offerta economica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da persona in grado di impegnare validamente il concorrente, i cui poteri risultino in modo specifico dalla documentazione contenuta nella Busta A oppure da apposita documentazione inserita nella Busta B.

9.10 CONTENUTO DELLA BUSTA C – Offerta economica.

Nella *Busta C – Offerta economica* dovrà essere inserita l'offerta economica del concorrente. Essa è formulata quale percentuale di aumento sul canone minimo annuo a

base di gara, previsto in € 637.500,00 (euro seicento trentasettemila cinquecento/00), I.V.A. esclusa. La percentuale di aumento deve essere formulata in cifre ed in lettere e può contenere fino a due decimali; eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione, con troncamento netto e senza arrotondamento.

ART. 10

AGGIUDICAZIONE

10.1 La gara sarà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa individuabile sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi previo esame degli elementi e attribuzione dei punteggi massimi specificati di seguito.

Offerta tecnica (punteggio massimo di 70 punti)
--

Il punteggio relativo alla qualità sarà attribuito sulla base dei seguenti elementi e sotto-elementi; questi ultimi, in particolare, sono indicati quali criteri-guida per le valutazioni relative a ciascun elemento.

a) Proposta gestionale (punteggio massimo di 52 punti)

a.1) Qualità professionale delle figure-chiave responsabili dei servizi assistenziali della struttura, per un punteggio massimo di 8 punti:

- numero, ruoli e *curricula* dei coordinatori dell'assistenza;
- modalità previste di azione del "case manager": si richiede la descrizione del profilo professionale/*curriculum* del "case manager", i numeri di operatori componenti l'equipe da esso coordinata, gli strumenti a sua disposizione e le modalità di interazione con l'equipe.

a.2) Modello organizzativo e gestionale dei servizi assistenziali, per un massimo di 7 punti:

- livello di attenzione e qualità del servizio, desumibili dalle previste modalità di organizzazione e gestione dei servizi, per la cura e l'igiene della persona. Si richiede la descrizione della procedura del bagno alla persona e la frequenza prevista al mese;
- livello di attenzione e qualità del servizio, desumibili dalle previste modalità di organizzazione e gestione dei servizi, rispetto alla prevenzione e alla cura della sindrome da immobilizzazione, delle cadute e dell'incontinenza, anche in relazione al ricorso alla contenzione in funzione della normativa vigente. Si richiede l'individuazione dei presidi a disposizione per la prevenzione delle lesioni da immobilizzazione ed il numero rapportato ai posti letto della struttura;
- livello di attenzione e qualità del servizio, desumibili dalle previste modalità di organizzazione e gestione dei servizi, rispetto all'alimentazione, al controllo del peso e alla idratazione degli utenti. Si richiede l'elencazione dei parametri dello stato nutrizionale controllati di *routine*, e la frequenza e le modalità di registrazione di tali controlli;
- caratteristiche e modalità di gestione dei piani terapeutici e fisioterapici;

- gestione dei farmaci e gestione degli ausili per incontinenza con riferimento alle modalità di approvvigionamento e di stoccaggio, numero di cambi e caratteristiche dei presidi per incontinenti. Si richiede il numero minimo di cambi al giorno e l'indicazione delle fasce orarie previste;
- caratteristiche e modalità di tenuta della cartella clinica con riferimento al tipo di supporto (cartaceo od informatico) costituente la cartella, alla frequenza di aggiornamento e alle modalità di archiviazione. Si richiede esempio del modello di scheda dei parametri rilevati da Operatori socio-sanitari e Infermieri.

a.3) Organizzazione e governo complessivo delle attività per un punteggio massimo di 7 punti:

- numero di addetti previsti per i servizi gestiti;
- modalità di sostituzione delle assenze del personale e gestione delle emergenze;
- piano di formazione permanente e di aggiornamento del personale in materia assistenziale, di sicurezza, privacy e H.A.C.C.P. Distinguendo tra formazione obbligatoria e non obbligatoria, è richiesta l'esplicitazione di (i) numero di ore di formazione individuale annuo per ogni tipologia di operatore, e (ii) numero di ore di formazione cumulativo annuo per ogni tipologia di operatore. Saranno considerati il numero di ore/operatori su base annua, e le attività previste per la formazione per il periodo contrattuale;
- modalità di coinvolgimento attivo dei familiari e del volontariato.

a.4) Metodologie per la pianificazione e la programmazione dei servizi di assistenza per un punteggio massimo di 7 punti. Segnatamente, saranno considerati gli standard di sicurezza, igiene e comfort per gli ospiti con riferimento all'efficacia della gestione dei seguenti aspetti:

- procedure a garanzia della continuità assistenziale in relazione alle possibili variazioni dello stato di salute del ricoverato;
- procedure per la gestione di situazioni critiche, in particolare in relazione ai casi di agitazione psicomotoria, rifiuto dell'alimentazione, disfagia, perdita dell'ospite e terminalità;
- piano individuale di assistenza (P.I.A.). Si richiedono modello di P.I.A. e frequenza di aggiornamento;
- modalità operative dell'equipe di struttura;
- raccolta dati e gestione delle informazioni relative all'ospite;
- individuazione ed organizzazione dei moduli assistenziali.

a.5) Organizzazione e principali caratteristiche dei servizi di tipo alberghiero/manutentivo che saranno attivati dopo la scadenza dei relativi contratti già stipulati dall'A.S.P. Emanuele Brignole per un punteggio massimo di 6 punti:

- Ristorazione

- varietà di scelta da parte degli utenti tra più opzioni per ogni componente del menù. Si richiede almeno la presentazione di un menù settimanale articolato con il contenuto in calorie, proteine, glucidi e grassi;
 - disponibilità di acqua minerale, altre bevande ed altri generi alimentari fuori dall'orario dei pasti, ma ricompresi nella giornata alimentare.
- Pulizie
 - valutazione del protocollo organizzativo per l'igiene ambientale con attenzione alle modalità di svolgimento, al numero di addetti, alle attrezzature, alle fasce orarie di espletamento del servizio e ai prodotti utilizzati.
 - Guardaroba-lavanderia
 - valutazione del piano di gestione del servizio di guardaroba-lavanderia, con particolare riferimento alla qualità della biancheria e della materasseria, al sistema di ritiro e trasporto della biancheria sporca e riconsegna di quella pulita, ai metodi di lavaggio e disinfezione, al protocollo organizzativo per l'erogazione del servizio di lavaggio della biancheria personale degli ospiti, agli accorgimenti atti ad evitare lo smarrimento o il deterioramento dei capi personali.
 - Modalità di svolgimento e programmazione di interventi di manutenzione ordinaria
 - valutazione delle modalità organizzative delle manutenzioni ordinarie (struttura del servizio, programmazione e frequenze, procedure, *etc.*).
 - Altri servizi accessori (podologo, parrucchiere, *etc.*)
 - valutazione della modalità organizzative degli eventuali servizi accessori proposti.
- a.6) Servizi di animazione e altre attività terapeutico-riabilitative per un punteggio massimo di 5 punti:
- sarà valutata la varietà delle attività di animazione previste dal progetto tecnico nonché eventuali attività di musicoterapia e motorie da svolgersi oltre i tempi previsti dai parametri regionali per l'animazione, e comunque svolti o coordinati da personale adeguatamente qualificato. Si richiede la presentazione di un piano di animazione settimanale, nonché i titoli di studio degli operatori.
- a.7) Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell'intero immobile, che garantiscano un miglioramento di almeno una classe energetica, per un punteggio massimo di 8 punti. Le lavorazioni dovranno essere eseguite nei primi 60 (sessanta) mesi dalla stipulazione del contratto, e durare al massimo 30 (trenta) mesi.
- a.8) Strumenti di verifica e controllo della qualità e rilevazione della qualità percepita, per un punteggio massimo di 2 punti.
- a.9) Modello organizzativo dei servizi di informazione, U.R.P., accoglienza e reception, per un massimo di 2 punti:
- rapidità, efficienza e esaustività delle prestazioni inerenti all'informazione, all'accoglienza e alla reception;
 - accessibilità e comodità per utenti attuali e potenziali.

b) Piano di fattibilità economico-finanziaria (punteggio massimo di 10 punti)

Il Piano di fattibilità economico-finanziaria o *business plan* deve tradurre in termini economico-finanziari quanto esposto nel progetto del concorrente. Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi:

b.1) Piano finanziario, in cui vengano evidenziati:

- gli investimenti e gli interventi necessari;
- le risorse finanziarie necessarie ed il dettaglio delle fonti;
- i flussi finanziari previsti;

b.2) Piano economico, in cui vengano evidenziati:

- i costi derivanti dall'assetto tecnico-amministrativo;
- i costi derivanti dall'acquisizione sul mercato di fattori produttivi e servizi di terzi;
- i ricavi di gestione, anche con riferimento al prezzo a cui il servizio sarà offerto all'utenza, fermo restando che tale prezzo dovrà tenere conto delle tariffe adottate dalla Regione Liguria per i servizi in oggetto;
- i ricavi accessori per ulteriori servizi proposti.

c) Progetto di assorbimento del personale (punteggio massimo di 8 punti)

Nel Piano di assorbimento del personale, conformemente all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida A.N.A.C. n. 13, il concorrente deve illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento, trattamento economico, durata, *etc.*).

Offerta economica (punteggio massimo di 30 punti)

All'operatore economico che avrà offerto l'aumento percentuale maggiore rispetto al canone indicato al precedente art. 2 sarà attribuito il punteggio massimo, pari a 30 punti.

Agli altri operatori economici saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori in base alla formula **$P_i = (R_i/R_{max}) \times 30$** , dove P_i è il punteggio attribuito all'operatore economico, R_i è il rialzo percentuale offerto dal medesimo operatore economico e R_{max} è il maggior rialzo percentuale offerto in gara.

10.2 L'attribuzione dei punteggi avverrà in conformità al D.P.R. n. 207/2010, Allegato P, punto II. In tale quadro, l'attribuzione dei punteggi agli elementi indicati alla precedente lett. a) avverrà mediante confronto a coppie, con il criterio di cui al D.P.R. n. 207/2010, Allegato P, punto II, lett. a), n. 1; nel caso in cui le offerte siano inferiori a tre, si procederà come previsto nello stesso Allegato P, punto II, lett. a), n. 4.

10.3 L'attribuzione dei punteggi agli elementi indicati alla precedente lett. b) avverrà con il criterio di cui al D.P.R. n. 207/2010, allegato P, punto II, lett. a), n. 4, con particolare attenzione a:

- oggettività, desunta per quanto possibile da dati di esperienza e/o statistici, dei criteri utilizzati per la stima di costi e ricavi e qualità delle fonti a tal fine utilizzate;
- prudenza delle stime e grado di consapevolezza dei rischi insiti nelle previsioni del piano;
- entità degli investimenti proposti;
- livello di rischiosità dell'operazione per il concorrente, secondo il piano economico-finanziario formulato.

10.4 Una volta che saranno stati attribuiti tutti i punteggi corrispondenti all'offerta tecnica, secondo le predette indicazioni, al concorrente che avrà riportato il punteggio in assoluto più elevato sarà assegnato il punteggio di 70/100. I punteggi degli altri concorrenti saranno riparametrati in proporzione.

ART. 11

COMMISSIONE GIUDICATRICE

11.1 La Commissione Giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; a tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

11.2 La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, come previsto nelle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

11.3 L'A.S.P. Emanuele Brignole provvederà a pubblicare sul sito internet aziendale il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice, nonché i curricula dei singoli componenti, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

12.1 **Il giorno 10 maggio 2023, alle ore 10:00**, presso gli uffici della sede legale dell'A.S.P. Emanuele Brignole in Genova, Via Assarotti n. 31/12, si terrà la seduta pubblica e, dopo aver verificato il rispetto del termine perentorio di ricezione e la regolarità esterna dei plichi presentati, procederà all'apertura dei plichi stessi.

12.2 Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti delegati dai medesimi con apposito

conferimento di potere di rappresentanza per la specifica seduta di gara. È ammesso solamente un rappresentante per concorrente; in caso di raggruppamenti di imprese è ammesso un unico soggetto per ciascun raggruppamento, ed in questo caso deve trattarsi di soggetto rappresentante o delegato da rappresentante dell'impresa mandataria. Tutti detti soggetti sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.

- 12.3** Si procederà quindi, ad aprire la Busta A e alla verifica della regolarità della domanda di partecipazione e della documentazione prodotta a corredo, provvedendo ad eventuali richieste di chiarimento, rettifica ed integrazione e a eventuali esclusioni.
- 12.4** Una volta verificata la conformità della documentazione amministrativa ed ammessi gli operatori economici, si procederà, quindi, in una successiva seduta pubblica, con avviso pubblicato sul sito internet aziendale, all'apertura della Busta B, recanti le offerte tecniche, il cui contenuto sarà siglato in ogni pagina dai presenti alla seduta di gara. L'esame delle offerte tecniche avverrà da parte della Commissione Giudicatrice in una o più successive sedute riservate.
- 12.5** Sarà poi convocata una nuova seduta pubblica, con avviso pubblicato sul sito internet aziendale, per la comunicazione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e per l'apertura dei plichi contenenti il piano economico-finanziario, rispetto ai quali si procederà come previsto per le Buste B.
- 12.6** Sarà infine convocata una nuova seduta pubblica, con avviso pubblicato sul sito internet aziendale, nella quale sarà data comunicazione degli esiti delle operazioni svolte nelle sedute riservate, con lettura dei punteggi riportati dai concorrenti.
- 12.7** Nella stessa seduta pubblica si procederà all'apertura delle Buste C contenenti le offerte economiche dei concorrenti in gara, previa verifica della loro regolarità formale. Sulla base delle risultanze di tali offerte sarà formulata la graduatoria provvisoria.
- 12.8** L'eventuale verifica di anomalia delle offerte potrà essere disposta dall'A.S.P. Emanuele Brignole, previa congrua motivazione, esclusivamente su base discrezionale, all'occorrenza anche su più concorrenti al medesimo tempo.
- 12.9** All'esito della formazione della graduatoria, ed occorrendo della verifica di anomalia, la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al R.U.P. tutti gli atti ed i documenti di gara per i successivi adempimenti.
- 12.10** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'A.S.P. Emanuele Brignole si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti.
- 12.11** Prima dell'aggiudicazione l'A.S.P. Emanuele Brignole, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di affidare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
- 12.12** Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'A.S.P. Emanuele Brignole procede altresì, prima dell'aggiudicazione, laddove non effettuata in sede di verifica di anomalia dell'offerta, alla

valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

- 12.13** L'A.S.P. Emanuele Brignole, quindi, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, aggiudica l'appalto.
- 12.14** L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
- 12.15** In caso di esito negativo delle verifiche, l'A.S.P. Emanuele Brignole procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione ad A.N.A.C. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Azienda, dunque, aggiudicherà al secondo graduato, procedendo alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- 12.16** La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*bis*, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.
- 12.17** Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà automaticamente svincolata nei confronti dell'aggiudicatario al momento della stipulazione del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 13

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 13.1** Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
- 13.2** La stipula avrà luogo entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, salvi differimenti espressamente concordati con l'aggiudicatario.
- 13.3** All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13.4** Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante.
- 13.5** Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
- 13.6** Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.
- 13.7** Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 sono a carico

dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'A.S.P. Emanuele Brignole entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, relativi alla stipulazione del contratto.

ART. 14

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

- 14.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti formulati in lingua italiana, da inoltrare all'indirizzo P.E.C. asp@pec.emanuelebrignole.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 14.2 Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet dell'A.S.P. Emanuele Brignole.
- 14.3 In sede di offerta, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo P.E.C. da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 14.4 Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inoltrate all'indirizzo P.E.C. asp@pec.emanuelebrignole.it e dall'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
- 14.5 Eventuali modifiche dell'indirizzo P.E.C. e/o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 14.6 In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E. o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 15.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679 - *General Data Protection Regulation*, il trattamento dei dati personali raccolti a seguito della presente procedura sarà finalizzato esclusivamente allo svolgimento della procedura medesima e all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.

- 15.2** Il trattamento dei dati avverrà con l'osservanza dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato.
- 15.3** Con la presentazione della domanda di partecipazione all'asta, l'offerente presta il consenso per il trattamento dei dati all'A.S.P. Emanuele Brignole e ai soggetti incaricati.

ART. 16

AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE

- 16.1** Il presente Disciplinare può essere impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il diverso termine di centoventi giorni.
- 16.2** Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al rapporto contrattuale instauratosi tra l'A.S.P. Emanuele Brignole e l'aggiudicatario per effetto della stipulazione del contratto di cessione sarà devoluta al Tribunale di Genova.

IL/R.U.P.
(Geom. Marco Malfatti)

